



## Notize giuridiche – Monaco

05.11.2018

### **Progetto di Legge n° 980 relativo alla regolamentazione del lavoro notturno**

**Ricevuto dal Consiglio Nazionale il 22 ottobre 2018**

Il progetto della Legge n° 280 relativo alla regolamentazione del lavoro notturno del 2 ottobre 2018 segue la proposta di legge n° 210 relativa alla regolamentazione del lavoro notturno del 13 dicembre 2013 e adottata dal Consiglio Nazionale nella Seduta Pubblica del 6 giugno 2017.

Il lavoro notturno concerne circa il 20 % dei dipendenti a Monaco (9.000 persone).

Dopo un'analisi delle disparate soluzioni proposte dalle legislazioni europee (divieto del lavoro notturno in Belgio, carattere eccezionale e disciplina rigorosa e vincolante in Francia, alcuna autorizzazione specifica in Italia e in Lussemburgo), il Governo del Principato ha scelto « un approccio pragmatico e misurato in un testo equilibrato che risponda ai bisogni e alle specificità monegasche ».

Il progetto di Legge n° 980 è « contraddistinto dalla libertà e dalla flessibilità dell'attività da una parte e dalla tutela della salute dei dipendenti dall'altra », e senza « una rigidità amministrativa eccessiva ».

**Contrariamente alla proposta di legge n° 910 composta da 8 articoli che prevedeva di completare l'Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro, modificata, il progetto di legge n° 980 elabora un testo autonomo di 6 capitoli e 26 articoli e abroga le disposizioni relative al lavoro notturno della summenzionata Ordinanza-legge:**

#### **Capitolo primo – Disposizioni generali**

Art. 1 – Limite del campo di applicazione della legge ai rapporti di lavoro di diritto privato

Art. 2 – Definizione del lavoro notturno

Art. 3 – Definizione del lavoratore notturno

Art. 4 – Durata quotidiana massima del lavoro

Art. 5 – Periodo di riposo minimo

Art. 6 – Motivi di ricorso al lavoro notturno



## **Capitolo II – messa in opera del lavoro notturno**

Art. 7 – Condizioni di messa in opera regolare del lavoro notturno, della sua estensione a nuove categorie di personale o della modifica di una organizzazione esistente

Art. 8 – Condizioni di ricorso occasionale al lavoro notturno

## **Capitolo III – Protezione e accompagnamento del lavoratore notturno**

Art. 9 – Verifica individuale dello stato di salute secondo le condizioni fissate dall'Ordinanza Sovrana

Art. 10 – Protezione dei dipendenti, apprendisti o stagisti di almeno 18 anni (ripresa dell'art. 13 ter dell'Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro, modificata)

Art. 11 – Statuto specifico per la donna in gravidanza

Art. 12 – Mobilità del lavoratore verso un posto notturno o diurno

Art. 13 – Conversione in un lavoro diurno di un lavoratore notturno che giustifichi di 20 anni di lavoro notturno a Monaco

## **Capitolo IV – Compenso del lavoro notturno**

Art. 14 – Principio di un compenso valutato sul tempo di lavoro notturno

Art. 15 – Forme di compenso

Art. 16 – Condizioni di riposo a titolo di compenso

Art. 17 – Calcolo dell'indennità di compenso in denaro

Art. 18 – Modalità di calcolo dell'indennità di compenso in denaro e regime particolare di contributi previdenziali

Art. 19 – Scelta delle modalità di compenso

## **Capitolo V – Sanzioni penali**

Art. 20 – Infrazioni alle disposizioni della presente legge, delle Ordinanze Sovrane e Decreti Ministeriali emanati per la sua applicazione

## **Capitolo VI – Disposizioni transitorie**

Art. 21 – Entrata in vigore entro 1 anno a partire dalla pubblicazione sul Journal de Monaco

Art. 22 – Principio di non cumulo del compenso dell'art. 14 con dei compensi anteriori all'entrata in vigore della legge, a determinate condizioni



Art. 23 – Esclusione di tutte le referenze alle stipule delle convenzioni collettive della regione vicina relative ai premi e alle indennità che compensano il lavoro notturno

Art. 24 – Modalità di sostegno delle imprese precisate nel Decreto Ministeriale

Art. 25 – Abrogazione delle disposizioni relative al lavoro notturno dell'Ordinanza-legge n° 677 del 2 dicembre 1959 sulla durata del lavoro

Art. 26 – Abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge